

**Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2013 — Roland/UAMI — Textiles Well (wellness inspired by nature)**

(Causa T-191/12) <sup>(1)</sup>

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Rinuncia all'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2013/C 359/23)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Roland SE (Essen, Germania) (rappresentanti: O. Raucher e C. Onken, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:* Textiles Well (Le Vigan, Francia) (rappresentanti: E. Cornu e É. De Gryse, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 15 febbraio 2012 (caso R 2552/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione fra la Textiles Well SA e la Roland SE, già Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le rispettive spese nonché, ciascuna di esse, la metà di quelle esposte dal convenuto.*

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 14.7.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2013 — Vicente Gandia Pla/UAMI — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)**

(Causa T-128/13) <sup>(1)</sup>

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Rinuncia al marchio nazionale — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire**»)

(2013/C 359/24)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Cenicerós, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* Tesco Stores Ltd (Cheshunt, Regno Unito)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 13 dicembre 2012 (procedimento R 854/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tesco Stores Ltd e la Vicente Gandia Pla, SA.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

**Ordinanza del Tribunale 15 ottobre 2013 — Regno di Spagna/Commissione**

(Causa T-148/13) <sup>(1)</sup>

(«**Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Irricevibilità**»)

(2013/C 359/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, successivamente M. J. García-Valdecasas Dorrego, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento del bando di concorso generale EP-SO/AST/125/12, per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di assistenti (AST 3), nei settori «Audit», «Finanza/Contabilità» e «Economia/Statistica» (GU 2012, C 394 A, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

### Ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-149/13) <sup>(1)</sup>

**«Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Irricevibilità»**

(2013/C 359/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, successivamente M. J. García-Valdecasas Dorrego, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento del bando di concorso generale EP-SO/AST/126/12, per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di assistenti (AST 3), settore «Ricerca», nei campi «Biologia e scienze della vita e della salute», «Chimica», «Fisica e scienze dei materiali», «Ricerca nucleare», «Ingegneria civile e meccanica» e «Ingegneria elettrica ed elettronica» (GU 2012, C 394 A, pag. 11).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

- 2) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

### Ordinanza del Tribunale del 21 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-226/13 P) <sup>(1)</sup>

**«Impugnazione — Funzione pubblica — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto — Invio di una lettera relativa all'esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica al rappresentante del ricorrente nell'ambito dell'impugnazione proposta avverso detta sentenza — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»**

(2013/C 359/27)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

### Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 6 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (F-67/12, non ancora pubblicata nella Raccolta).

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.
- 3) Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2 000 ai sensi dell'articolo 90 del suo regolamento di procedura.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 15.6.2013.